MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE "G.C.ARGAN"
Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. **RMSD10000R**☎ 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Sede succursale – via Publio Valerio 122 – 00175 Roma
Codice fiscale 97191280581 ✉ rmsd10000r@istruzione.it ✉ rmsd10000r@pec.istruzione.it
www.liceoargan.edu.it

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO SUI MINORI E DEI MINORI

Considerato che gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione, viene stilato il seguente Protocollo d'azione.
Una situazioni di pregiudizio si prefigura a partire dalla presenza di un sospetto sufficientemente fondato che lo studente sia stato esposto ad una o più forme di maltrattamento e/o abuso.
Il personale docente e non docente ed in generale il personale devono riferire con lettera scritta e protocollata al Dirigente la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
Il personale docente ed ata, quello di associazioni ed enti del terzo settore, educatori, assistenti, operatori delle cooperative ed in generale tutti coloro operano all'interno dell'Istituzione scolastica, assolvono al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo al Dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell'improbabile ipotesi in cui ciò non fosse possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.
La conoscenza deve riguardare: fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il "sospetto sufficientemente fondato" si basa su una serie di fattori tra cui:
 Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il minore o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal minore, ecc).
 Notizie allarmanti sul minore o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
 Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal minore o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.
Come fare una segnalazione:
 Deve essere scritta e firmata dal soggetto che ha rilevato i segnali di preoccupazione e/o atteggiamenti a rischio del minore o sul minore. La comunicazione dovrà essere fatta al Dirigente Scolastico tramite l'ufficio protocollo. Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al minore che ai genitori o alla famiglia.
 Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile.
 Non deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo.

La norma non prevede un termine rigido e predeterminato (l'art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata "senza ritardo"): tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio della vittima del reato.
Poiché al Dirigente Scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), in presenza di reati

procedibili d'ufficio egli deve denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).
Per grandi linee, nell'ambito scolastico, le fattispecie più significative di reati in danno di studenti per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono:
 la "violazione obblighi di assistenza familiare" (art. 570 c.p.),
 l'abuso dei mezzi di correzione" (art. 571 c.p.),
 i "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 c.p.),
 le "lesioni personali" con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.),
 l' "abbandono di persone minori o incapaci" (art. 591 c.p.)
 tutti i comportamenti a rischio o inadeguati per l'età anagrafica dei minori (linguaggi, gesti, disegni a sfondo sessuale)
 danneggiamenti a cose e persone
 aggressività rivolta a adulti e bambini
 atteggiamenti gravemente autolesionistici
 fughe dall'edificio scolastico
 tutti i comportamenti ritenuti disfunzionali per età e contesto

La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto. In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intra-familiare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto MPI n. 60 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni). Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.

Nell'ambito scolastico gli episodi di bullismo concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall'ordinamento, quali la violenza privata, l'estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale. Altri gravi reati possono essere la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. Quale che sia lo scenario, comunque, il Dirigente Scolastico, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la potestà parentale sul minore autore del presunto reato è bene che sia "gestita" in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni (l'art. 7 D.P.R. n. 448/1988 - l'informazione di garanzia va notificato agli esercenti la potestà genitoriale). Si definisce "situazione di pregiudizio" quella in cui lo studente è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato.
Il Dirigente Scolastico segnalerà inoltre le situazioni elencate sopra ai responsabili dei Servizi sociali, per attivare tutte le azioni che concorreranno al benessere del minore. In caso di dubbi la segnalazione ai Servizi Sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'autorità giudiziaria.

In sintesi si ricorda che restano comunque e sempre dovere della scuola: lo sviluppo del proprio ruolo educativo (psicologico, sociale, emotivo, cognitivo) nel trattamento del disagio; la prevenzione/integrazione, per quanto possibile, dell'azione penale; l'attivazione delle sinergie tra tutti coloro che hanno in carico il soggetto; il dialogo con i genitori sul disagio dello studente.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 25 del 18/12/2025